



Città di Enna

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA N° 23 DEL 29.04.2024

Prat. 94514

Doc. 1108482

del 03.05.2024

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO DI INTERVENTO PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI NEL TERRITORIO COMUNALE E AFFIDAMENTO IN HOUSE DEL SERVIZIO ALLA SOCIETA' PARTECIPATA ECOENNASERVIZI S.R.L.

L'anno **2024**, il giorno **VENTINOVE** del mese di **APRILE** alle ore **17.00** e segg. in Enna, nella Sala Consiliare del Palazzo Municipale, in modalità mista: remoto e presenza, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica ordinaria

Risultano all'appello nominale:

	Presenti	Assenti		Presenti	Assenti
1) Gargaglione Fr.sco Paolo	SI		13) Palermo Gaetana		SI
2) Comito Francesco	SI		14) Arena Tiziana	SI	
3) Firrantello Giuseppina	SI		15) Andolina Mirko	SI	
4) Macaluso Giuseppa	SI		16) Fazzi Gaetano		SI
5) Lo Giudice Emilia	SI		17) Gloria Paolo Filippo	SI	
6) Rizza Massimo	SI		18) Fazzi Stefania	SI	
7) De Luca Nicola	SI		19) Torregrossa Serafino	SI	
8) Cappa Salvatore	SI		20) Fiammetta Naomi	SI	
9) Vasapollo Rosario	SI		21) Baldi Michele	SI	
10) Trovato Giuseppe	SI		22) Mistretta Roberto	SI	
11) Ferrari Dante	SI		23) Nicosia Concetta Maria	SI	
12) Greco Marco	SI		24) Cardaci Dario Iginio	SI	
A riportare N.	12	//	In totale N.	22	2

Su N. **24** Consiglieri assegnati e N. **24** Consiglieri in carica.

Il Presidente F.sco Paolo Gargaglione, alle ore 17.20 constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

Partecipa il Segretario Generale Dott. Lucio Catania ai sensi di legge.

Per il Collegio dei Revisori dei Conti partecipano in presenza il Dott. Uccello ed il Dott. Sottile.

Partecipano per l'Amministrazione il Sindaco Dipietro e gli Assessori: Scillia, La Porta, Campanile, De Luca, Vasapollo.

Gli interventi dei consiglieri comunali riportati nel presente verbale, costituiscono enunciato esclusivamente valutativo del tutto privo di qualsiasi funzione attestativa e di fidejussoria.

Il Presidente Gargaglione F.sco Paolo, invita il Consiglio ad assumere le proprie determinazioni in merito alla proposta di deliberazione relativa all'oggetto: **“APPROVAZIONE DEL PIANO DI INTERVENTO PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI NEL TERRITORIO COMUNALE E AFFIDAMENTO IN HOUSE DEL SERVIZIO ALLA SOCIETA' PARTECIPATA ECOENNASERVIZI S.R.L.”**, il cui testo è trascritto nel documento allegato alla presente a farne parte integrante e sostanziale.

Si precisa che il dibattito sul punto in discussione è stato svolto nella precedente **delibera n. 22** relativa all'Approvazione dello schema di Regolamento per il Controllo Analogo sulle società in house del Comune di Enna.

Tutti gli interventi dell'odierno dibattito saranno integralmente riportati nel processo verbale della seduta n. 7 del 29.04.2023, che verrà pubblicato successivamente alla correzione della trascrizione automatica inerente la relativa registrazione.

Il Presidente Gargaglione, sentiti gli interventi svolti nella precedente delibera n. 22, e non avendo alcun Consigliere chiesto la parola invita il Consiglio ad esprimersi sulla proposta di deliberazione: **“APPROVAZIONE DEL PIANO DI INTERVENTO PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI NEL TERRITORIO COMUNALE E AFFIDAMENTO IN HOUSE DEL SERVIZIO ALLA SOCIETA' PARTECIPATA ECOENNASERVIZI S.R.L.”**

Con votazione espressa per appello nominale, il cui risultato viene accertato e proclamato dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori nominati precedentemente, il quale constata il seguente risultato:

Consiglieri presenti n. 21

Consiglieri assenti n. 3 (Greco, Fazzi Gaetano, Palermo)

Consiglieri votanti n. 14

Consiglieri astenuti n. 7 (Gargaglione, Macaluso, Cappa, Arena, Andolina, Baldi, Cardaci)

Voti Favorevoli n. 14

Proclama l'esito favorevole della votazione, **la delibera viene approvata all'unanimità.**

IL CONSIGLIO COMUNALE

SENTITI gli interventi che saranno riportati integralmente nel **verbale di seduta** del Consiglio Comunale n. **7 del 29.10.2023**

VISTA ed esaminata la proposta di deliberazione all'oggetto: **“APPROVAZIONE DEL PIANO DI INTERVENTO PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI NEL TERRITORIO COMUNALE E AFFIDAMENTO IN HOUSE DEL SERVIZIO ALLA SOCIETA' PARTECIPATA ECOENNASERVIZI S.R.L.”**, il cui testo è trascritto nel documento allegato alla presente a farne parte integrante e sostanziale.

UDITA la relazione dell'Assessore Campanile, in ordine alla deliberazione di cui all'oggetto.

VISTO che sulla proposta di deliberazione sono stati espressi i pareri da parte della competente C.C.P., del Collegio dei Revisori dei Conti ed i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art.12 della L.R. 30/2000, resi dal Dirigente dell'Area competente e dell'Area Finanziaria ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 30/2000, degli art. 49 e 147 bis del D. L.vo n. 267/2000, nonché degli art. 4 e 5 del Vigente Regolamento dei controlli interni, allegati alla presente per formarne parte integrante e sostanziale.

VISTO lo Statuto del Comune di Enna;

VISTO il vigente Regolamento di Consiglio Comunale;

VISTO L'O.EE.LL. ed il relativo Regolamento in vigore, così come modificato dalla L.R.n.48/91 e dalla L.R. 30/2000;

VISTO l'esito delle votazioni che precedono

DELIBERA

APPROVARE, per i motivi narrativi espressi, la deliberazione all'oggetto **“APPROVAZIONE DEL PIANO DI INTERVENTO PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI NEL TERRITORIO COMUNALE E AFFIDAMENTO IN HOUSE DEL SERVIZIO ALLA SOCIETA' PARTECIPATA ECOENNASERVIZI S.R.L.**, allegata alla presente per formarne parte integrante e sostanziale.

Il Presidente avendo ultimato i punti posti all'o.d.g. dichiara chiusa la seduta.

Sono le ore 21:00

Del che il presente verbale, che si sottoscrive come appresso, salva approvazione ai sensi dell'art.186 dell'O.EE.LL.

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to Francesco Comito

IL PRESIDENTE
F.to F.sco Paolo Gargaglione

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Lucio Catania

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta, che la presente deliberazione di Consiglio Comunale è rimasta affissa all'Albo Pretorio online dal **03.05.2024** al **17.05.2024** per 15 giorni consecutivi e che contro di essa non è pervenuto reclamo e/o opposizione alcuna.

L'Addetto alla Pubblicazione
Mingrino Rosa Maria

-
- La presente deliberazione è divenuta esecutiva dopo il 10° giorno dalla pubblicazione, ai sensi dell'art.12 della L.R. 44/91.
- La presente deliberazione è divenuta esecutiva lo stesso giorno dell'adozione in quanto dichiarata Immediatamente esecutiva.



Città di Enna

C. F. 00100490861 P.zza Coppola 2 – TEL. 0935 40111 – FAX 0935 500403
AREA 2 – TECNICA E DI PROGRAMMAZIONE URBANISTICA
DIRIGENTE ING. GIOVANNA VILLARI
Sede p.zza Coppola, 2 – tel. 0935 40331/377 - fax 0935 40376

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI C.C. AREA 2 – TECNICA E DI PROGRAMMAZIONE URBANISTICA

IL PROPONENTE

Il Sindaco Avv. Maurizio Dipietro

Pratica n. 93355

doc. n. 1107321

del 07/03/2024

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO DI INTERVENTO PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI NEL TERRITORIO COMUNALE E AFFIDAMENTO IN HOUSE DEL SERVIZIO ALLA SOCIETÀ PARTECIPATA ECOENNASERVIZI S.R.L.

Premesso che:

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 76 del 20.06.2016 è stato approvato il Piano di Intervento per l'organizzazione del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto rifiuti dell'ARO del comune di Enna;
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 30.01.2017 è stata costituita la società a responsabilità limitata, a totale partecipazione comunale, denominata Ecoennaservizi s.r.l., per l'affidamento della gestione in regime di “*in house providing*” del servizio di gestione integrata dei rifiuti nel territorio del Comune di Enna, di cui al Piano di Intervento ARO Comune di Enna approvato dal Consiglio Comunale con delibera n 76/2016 e con D.D.G n. 18 del 23.01.2017 dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti;
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 30.01.2017 il Comune di Enna ha affidato il servizio di igiene ambientale con la formula dell'*in house providing* alla società Ecoennaservizi s.r.l, interamente partecipata dal Comune di Enna, approvando inoltre la relazione ex art. 34 comma 20 del D.lgs.179/2012, convertito in legge n. 221 del 17/12/2012 e il relativo schema di contratto di servizio;
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 30.01.2017, è stato approvato il Contratto di servizio tra il Comune di Enna e la Società EcoEnnaServizi srl per lo svolgimento dei servizi di igiene ambientale per il Comune di Enna con la formula dell'*in house providing*, a partire dal 24 Luglio 2017 e per anni 7 (sette);
- in data 04.05.2018, è stato sottoscritto il contratto di servizio tra il Comune di Enna e la EcoEnnaServizi, per l'affidamento a detta società dei servizi di igiene urbana, in particolare per quanto attiene la raccolta porta a porta dei rifiuti sul territorio, il loro smaltimento, lo spazzamento manuale e meccanizzato delle strade e la gestione delle piattaforme ecologiche, avente durata settennale fino al 24/07/2024;

Richiamato il D.Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201, entrato in vigore il 31 dicembre 2022, che ha introdotto una serie di disposizioni normative volte al riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica;

Richiamato, in particolare, l'art. 17 del D.Lgs. 201/2022:

1. Gli enti locali e gli altri enti competenti possono affidare i servizi di interesse economico generale di livello locale a società in house, nei limiti e secondo le modalità di cui alla disciplina in materia di contratti pubblici e di cui al decreto legislativo n. 175 del 2016;
2. Nel caso di affidamenti in house di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici, fatto salvo il divieto di artificioso frazionamento delle prestazioni, gli enti locali e gli altri enti competenti adottano la deliberazione di affidamento del servizio sulla base di una qualificata motivazione che dia espressamente conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato ai fini di un'efficiente gestione del servizio, illustrando, anche sulla base degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9, i benefici per la collettività della forma di gestione prescelta con riguardo agli investimenti, alla qualità del servizio, ai costi dei servizi per gli utenti, all'impatto sulla finanza pubblica, nonché agli obiettivi di universalità, socialità, tutela dell'ambiente e accessibilità dei servizi, anche in relazione ai risultati conseguiti in eventuali pregresse gestioni in house, tenendo conto dei dati e delle informazioni risultanti dalle verifiche periodiche di cui all'articolo 30;
3. Il contratto di servizio è stipulato decorsi sessanta giorni dall'avvenuta pubblicazione, ai sensi dell'articolo 31, comma 2, della deliberazione di affidamento alla società in house sul sito dell'ANAC. La disposizione di cui al presente comma si applica a tutte le ipotesi di affidamento senza procedura a evidenza pubblica di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici, compresi gli affidamenti nei settori di cui agli articoli 32 e 35;

Richiamato l'articolo 7 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, codice dei contratti pubblici, che prevede la possibilità per le pubbliche amministrazioni di potere affidare appalti nei confronti di società che rispettano il modello denominato in house providing nel rispetto della disciplina di cui al decreto legislativo 23 dicembre 2022 n. 201

Visto altresì l'art. 7 del D.Lgs 201/2022 che disciplina l'affidamento dei servizi alle società in house;

Tenuto conto del D.lgs. 36/2023 art. 7 comma 2 *“le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono affidare direttamente a società in house lavori, servizi o forniture, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano per ciascun affidamento un provvedimento motivato in cui danno conto dei vantaggi per la collettività, delle connesse esternalità e della congruità economica della prestazione, anche in relazione al perseguimento di obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e razionale impiego di risorse pubbliche. In caso di prestazioni strumentali, il provvedimento si intende sufficientemente motivato qualora dia conto dei vantaggi in termini di economicità, di celerità o di perseguimento di interessi strategici. I vantaggi di economicità possono emergere anche mediante la comparazione con gli standard di riferimento della società Consip S.p.a. e delle altre centrali di committenza, con i parametri ufficiali elaborati da altri enti regionali nazionali o esteri oppure, in mancanza, con gli standard di mercato”*;

Visto l'art. 17 del D.Lgs 201/2022 comma 1 *“Gli Enti locali e gli altri enti competenti possono affidare i servizi di interesse economico generale di livello locale a società in house, nei limiti e secondo le modalità di cui alla disciplina dei contratti pubblici e di cui al decreto legislativo 175/2016”* e pertanto nel rispetto delle seguenti condizioni: a) l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; b) oltre l'80% delle attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa

affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore di cui trattasi; c) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata”;

Visto, altresì il comma 3 dell'art. 17 del D.Lgs 201/2022 *“Il contratto di servizio è stipulato decorsi sessanta giorni dall'avvenuta pubblicazione, ai sensi dell'art. 31, comma 2, della deliberazione di affidamento alla società in house sul sito dell'ANAC”*;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e s. m. ed i., recante il testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, ed in particolare l'art. 16, comma 1, secondo cui le società in house ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo congiunto solo se non vi sia partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata;

Dato atto che la società Ecoennaservizi s.r.l., opera secondo il modello dell'in house providing e ha per oggetto la gestione del servizio pubblico di interesse economico generale di igiene ambientale, prevalentemente a favore dell'Ente Pubblico socio;

Rilevato che:

- nella gestione pregressa la Società EcoEnnaServizi s.r.l. si è distinta per efficienza, efficacia ed economicità;
- con l'avvio operativo della Società in house si è dato corso alla riorganizzazione e rimodulazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti, secondo quanto previsto dal Piano di Intervento, adottando per la raccolta dei rifiuti il sistema P.a.P e una intensa attività di sensibilizzazione, formazione e comunicazione per la raccolta differenziata dei rifiuti secondo le norme nazionali e regionali;
- a seguito di detta riorganizzazione si è passati da una percentuale iniziale pari a circa il 3% di raccolta differenziata ad una percentuale che ad oggi tende al 70% con significati e importanti vantaggi sia in termini ambientali che economici;

Tenuto conto della pregressa gestione con la Società EcoEnnaServizi s.r.l. che ha consentito una razionalizzazione della spesa grazie anche al controllo analogo che l'Ente esercita sulla Società e per il lavoro sinergico tra Comune e Società per la redazione del PEF in conformità alle deliberazioni dell'Autorità di Regolazione e Controllo ARERA e che determinano le tariffe da applicare alle utenze per la copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti. Tra i vantaggi economici di peso vanno annoverati: la minore produzione dei rifiuti da conferire in discarica grazie alle elevate percentuali di raccolta differenziata e quindi minori costi di conferimento (oggi viene conferito in discarica solamente il 30% dei rifiuti prodotti dal Comune di Enna), i ricavi della vendita dei materiali provenienti dalla raccolta differenziata che vengono ribaltati dalla Società al Comune per intero anche se il metodo per la determinazione della Tariffa ARERA prevede che una parte di essi vengano trattenuti dal Soggetto Gestore; gli eventuali utili della partecipata restano a disposizione dell'Ente Socio e quindi del Comune di Enna. Tutto ciò ha comportato e comporta un contenimento dei costi a vantaggio delle utenze finali. Sul piano strategico la Società ha strutturato e organizzato una rete logistica che permette di incentivare la raccolta differenziata dei rifiuti tra cui l'istituzione delle premialità per le utenze che conferiscono i rifiuti differenziati presso i Centri Comunali di Raccolta, il ritiro domiciliare degli ingombranti su richiesta, la consegna dei sacchi per la raccolta differenziata presso gli uffici della Società e presso i distributori automatici collocati all'interno dell'area urbana.

Richiamata la Delibera di G.M. n. 158 del 28/06/2023 ad oggetto “Atto di indirizzo per avvio istruttoria aggiornamento del piano di intervento per la gestione integrata dei rifiuti nel territorio comunale mediante affidamento in house providing, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36,” che ha dettato il seguente indirizzo: “*valutare la possibilità di procedere all'affidamento diretto (in house) del servizio di igiene urbana (servizio pubblico locale di rilevanza economica) alla società partecipata dal Comune*”;

Preso atto che con l'atto deliberativo di cui sopra la Giunta Comunale di Enna ha determinato di procedere all'affidamento diretto (in house) del servizio di igiene urbana (servizio pubblico locale di rilevanza economica) dando mandato al Responsabile dell'Area Tecnica di avviare apposita istruttoria per l'affidamento in house del servizio di igiene ambientale alla società partecipata dal Comune Ecoennaservizi s.r.l., nel rispetto di quanto previsto dall'art. 7 comma 2 del D.Lgs. 36/2023 e aggiornare il Piano di Intervento e relativi allegati tecnici per la gestione integrata dei rifiuti nell'ARO di Enna che farà parte integrante del contratto di servizio tra il Comune di Enna e la Società Ecoennaservizi s.r.l.;

Atteso che l'art. 7 comma 2 del D. Lgs. 36/2023 prevede che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono affidare direttamente a società in house lavori, servizi o forniture nel rispetto dei principi di cui all'1, 2 e 3. Le stazioni appaltanti adottano per ciascun affidamento un provvedimento motivato in cui danno conto dei vantaggi per la collettività, delle connesse esternalità e della congruità economica della prestazione, anche in relazione al perseguimento di obiettivi di universalità, socialità, efficienza economica, qualità della prestazione, celerità del procedimento e razionale impegno delle risorse pubbliche. **In caso di prestazioni strumentali, il provvedimento si intende sufficientemente motivato qualora dia conto dei vantaggi in termini di economicità, di celerità e o di perseguimento di interessi strategici...**

Richiamato l'art. 203 del Codice dell'ambiente D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, comma 2 lettera c) che prevede una durata dell'affidamento comunque non inferiore a quindici anni;

Considerato che l'art. 14 c. 2 del D.Lgs. 201/2022 prevede che ai fini della scelta della modalità di gestione del servizio e della definizione del rapporto contrattuale, l'ente locale effettui una valutazione tenendo conto delle caratteristiche tecniche ed economiche del servizio da prestare, inclusi i profili relativi alla qualità del servizio;

Preso atto della documentazione da produrre prevista dalle nuove disposizioni normative, in particolare:

- Relazione di valutazione dell'affidamento in house (art. 14 comma 3 D.LGS 201 del 23.12.2023);
- Contratto di servizio redatto in conformità allo schema tipo dell'ARERA di cui alla Deliberazione 3 agosto 2023 385/2023/R/RIF;
- Disciplinare tecnico per la gestione dei rifiuti;
- Piano di intervento per la gestione dei rifiuti;

Richiamata la Delibera di G.M. n. 217 del 13/09/2023 con la quale si è proceduto all'approvazione preliminare degli atti propedeutici alla trasmissione al Consiglio Comunale per quanto di competenza;

Vista la Relazione redatta dal Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 14 c. 3 del D.Lgs. 201/2022 riguardante gli esiti della valutazione di cui c. 2 dello stesso articolo allegata al presente atto quale parte integrante;

Considerato che dall'istruttoria così condotta, volta a valutare tanto la convenienza del ricorso al mercato quanto la convenienza all'autoproduzione del servizio di cui trattasi è emerso il vantaggio dell'affidamento in house nei confronti della Società Ecoennaservizi s.r.l. data la congruità dell'offerta e la qualità del servizio proposto;

Visto il Piano Economico Finanziario, contenuto nel Piano di Intervento, di cui all'art. 17 c. 4 del D.Lgs. 201/2022;

Dando atto che il servizio di igiene ambientale (raccolta e trasporto dei rifiuti sia urbani che differenziati), riveste una particolare importanza per l'impatto che ha sulla qualità della vita dei residenti delle aree interessate al servizio, e che l'affidamento in house, laddove consentito dalla legge, risulta essere un prezioso strumento a disposizione della Amministrazione per esercitare un'influenza determinante su decisioni e obiettivi strategici, mediante i poteri di vigilanza, direttiva, nomina e revoca degli amministratori;

Tenuto conto che l'affidamento in house permette all'Amministrazione affidataria del servizio, di disporre di uno strumento agile ed efficace per modificare, anche in corso d'opera, il servizio svolto, adattandolo alle mutevoli esigenze del territorio con costi verificabili e sempre sotto controllo con particolare riferimento agli obiettivi di contenimento della produzione del rifiuto; - per quanto stringente possa essere il rapporto contrattuale con un soggetto terzo rispetto l'Amministrazione comunale, l'assenza di terzietà insita nel rapporto in house consente di meglio garantire i risultati che si intendono raggiungere secondo un comune progetto;

Considerato che gli strumenti che l'affidamento in house mette a disposizione consentono:

- l'immediato accesso ai dati aziendali al fine di ottimizzare le risorse impiegate nel servizio;
- il controllo di tutte le fasi esecutive del servizio, dalla preparazione alla rendicontazione;
- la modifica in tempo reale delle modalità di esecuzione del servizio a fronte di emergenze, mutate esigenze e condizioni del mercato dello smaltimento dei rifiuti;
- la possibilità di coordinare attività di educazione alla raccolta differenziata già attuate in passato;
- la possibilità di determinare l'attività programmatica e propositiva della Società, (ricorrendo in alternativa a procedure a evidenza pubblica che vincolano le parti a un contratto difficilmente modificabile, tali attività non sarebbero proponibili senza ulteriori aggravii per il Comune);

Preso atto che l'ordinamento europeo e precisamente le Direttive UE nn. 23, 24 e 25 del 2014 in materia di concessioni e appalti dei settori ordinari e speciali, recepite dall'art. 5, pone le seguenti condizioni per procedere all'affidamento in house di servizi pubblici locali:

1. un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un "controllo analogo" a quello esercitato sui propri servizi; ai sensi del comma 2 dell'art. 5 sussiste "controllo analogo" qualora l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore eserciti sulla persona giuridica affidataria "in house" un'influenza determinante, fatto sia sugli obiettivi strategici, che sulle decisioni significative;
2. oltre l'80% dell'attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da un ente aggiudicatore, nonché da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice; ai sensi del comma 7, per determinare tale percentuale, deve essere fatto riferimento, di norma, al fatturato totale medio per i tre anni precedenti l'aggiudicazione dell'appalto o della concessione;
3. nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione che non comportano controllo o potere di veto e che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata;

Evidenziato quanto risulta dalla documentazione assunta agli atti:

- Ecoennaservizi s.r.l. con sede in Enna (EN), P.zza Coppola, n. 2 P. Iva 01242870861 è Società a totale partecipazione pubblica, il cui capitale sociale è detenuto interamente dal Comune di Enna, costituisce un modello organizzativo in autoproduzione (così detto in house) dell'Ente socio per la gestione dei servizi pubblici locali e dei servizi strumentali, rispondente ai modelli previsti della normativa interna e comunitaria;
- con deliberazione n. 8 del 30.01.2017 il Consiglio Comunale del Comune di Enna ha approvato il testo dello Statuto di Ecoennaservizi s.r.l.;

- la Società Ecoennaservizi s.r.l. svolge prioritariamente, con carattere di continuità, la propria attività nei riguardi del Comune di Enna essendo stata costituita per perseguire la finalità della gestione dei servizi di igiene ambientale in ogni fase (dalla raccolta dei rifiuti, compreso lo spazzamento del territorio, fino al trasporto ed al conferimento rifiuti solidi urbani);

Richiamato il vigente statuto della Soc. Ecoennaservizi s.r.l.;

Ritenuta la scelta dell'Ente Locale di organizzare i servizi pubblici locali secondo il modello in house, incaricandone la propria società partecipata ed assoggettata a controllo analogo, può ritenersi insindacabile anche in presenza delle seguenti ulteriori valutazioni:

- analisi degli interessi pubblici e privati coinvolti;
- individuazione del modello più efficiente ed economico;
- garanzia di adeguata istruttoria e motivazione;

Considerato non possa essere messa in discussione l'ammissibilità, ai sensi di Legge, dell'affidamento diretto del servizio alla propria partecipata una volta esplicitate le relative motivazioni di ordine tecnico-amministrativo, ovvero quando sia possibile dare pubblicamente ragione dei motivi e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento;

Considerata ogni condizione connessa all'affidamento del predetto servizio a EcoEnnaServizi Srl e in particolare:

- risulta qualificante il particolare rapporto giuridico intercorrente tra l'Amministrazione affidante ed il soggetto affidatario, un controllo sul servizio pubblico obiettivamente più penetrante ed incisivo di quello attuabile nei confronti di un soggetto terzo;
- EcoEnnaServizi s.r.l. è infatti, come più volte già chiarito, società di intera partecipazione pubblica;
- Economicità – i costi del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani di cui risultano congrui rispetto ai costi presenti sul mercato esistente ed analizzato;
- obiettivi di universalità e socialità - il contratto di servizio di affidamento ad EcoEnnaServizi s.r.l. del servizio pubblico locale di igiene urbana è in grado di offrire in favore dell'Ente un servizio uniforme su tutto il territorio di riferimento in modo da poter garantire possibili condizioni virtuose dal punto di vista della qualità dei servizi e dei loro costi;
- qualità del servizio della raccolta differenziata e rispetto delle prescrizioni nazionali e regionali;
- ottimale impiego delle risorse pubbliche in conseguenza della gestione del servizio finora espletato e grazie al controllo analogo esercitato dai Comuni;
- efficienza. EcoEnnaServizi s.r.l. ha acquisito negli anni l'esperienza e la versatilità necessarie per gestire le particolarità connesse al territorio;

Preso atto che l'art. 17 c. 3 del D.Lgs. 201/2022 prevede che il contratto di servizio è da stipularsi decorsi 60 giorni dalla pubblicazione della deliberazione di C.C. di affidamento;

Visto lo schema di contratto di servizio allegato al presente atto quale parte integrante;

Ritenuto infine di procedere all'approvazione della seguente documentazione:

- Relazione, e relativi allegati, redatta dal responsabile unico del procedimento ai sensi dell'art. 14 c. 3 del D.Lgs. 201/2022 riguardante gli esiti della valutazione di cui dell'art. 14 c. 3 del D.Lgs. 201/2022 allegata al presente atto quale parte integrante;
- Schema di Contratto allegato al presente atto quale parte integrante;

DELIBERA

1. di affidare il servizio di igiene ambientale a EcoEnnaServizi S.r.l. con sede in Enna (EN), Piazza Coppola 2, P. Iva 01242870861 società partecipata secondo il modello dell'in house providing con data di inizio del servizio fissata per il giorno 24.07.2024 e fino al 23.07.2039;
2. di approvare la Relazione di valutazione dell'affidamento in house redatta dal responsabile unico del procedimento ai sensi dell'art. 14 c. 3 del D.Lgs. 201/2022 riguardante gli esiti della valutazione di cui all'art. 192, c. 2 del D.Lgs. n. 50/16 e smi e dell'art. 14 c. 3 del D.Lgs. 201/2022 allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
3. di approvare lo Schema di Contratto di servizio redatto in conformità allo schema tipo dell'ARERA di cui alla Deliberazione 3 agosto 2023 385/2023/R/RIF, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
4. di approvare il Disciplinare tecnico per la gestione dei rifiuti nel comune di Enna, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
5. di approvare il Piano di intervento per la gestione dei rifiuti nel comune di Enna, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
6. di trasmettere la presente deliberazione all'Assessorato Regionale Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – Dipartimento Acque e Rifiuti nonché alla SRR Enna Provincia – ATO 6 per quanto di relativa competenza;
7. di dare mandato agli Uffici Comunali, ognuno per la propria competenza, di porre in essere gli atti amministrativi necessari e gli adempimenti di propria competenza al fine di formalizzare e rendere operativi gli indirizzi di cui ai punti precedenti.

Si attesta l'esattezza degli atti richiamati.

Il Dirigente Area 2

F.to Dott. Ing. Giovanna Villari

Il Sindaco

F.to Avv. Maurizio Antonello Dipietro

PARERI RESI AI SENSI DELL'ART. 12 DELLA L.R. N. 30 DEL 23/12/2000

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica

Il Dirigente Area 2

f.to Dott. Ing. Giovanna Villari

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile

Il Dirigente Area 3

f.to Dott. Letterio Lipari

IL CONSIGLIO COMUNALE

esaminata la proposta di deliberazione di cui sopra;

considerato che della stessa se ne condividono tutti i presupposti di fatto e di diritto;

considerato, altresì, che sulla proposta di deliberazione sono stati resi i pareri in ordine regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art.12 della L.R. n. 30/2000;

vista la L.R. n. 48/91 e s.m.i.;

con voti unanimi e favorevoli resi nei modi di legge

DELIBERA

Approvare la proposta, sopra riportata, facendola propria integralmente.